



Decreto n° 062 / Pres.

Trieste, 5 aprile 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 21/2007, ART. 39, COMMI 3 E 4 E ARMONIZZAZIONE CONTABILE. ELIMINAZIONE CREDITI DI MODICO VALORE DALLE SCRITTURE CONTABILI. AZZERAMENTO IMPORTO.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 05/04/2016

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 04/04/2016

DANIELE BERTUZZI

in data 04/04/2016

Visto l'articolo 39 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il quale, ai commi 3 e 4, stabilisce:

- al fine di una economica gestione delle scritture contabili i residui attivi di importo non superiore a cinquanta Euro sono automaticamente eliminati dalle scritture medesime in sede di chiusura d'esercizio. Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro;
- l'importo di cui al comma 3 può essere modificato con decreto del Presidente della Regione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

Atteso che, nel rispetto degli articoli 27 della legge 42/2009 e 79 dello stesso decreto legislativo 118/2011, la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e quindi con norme di attuazione statutaria;

Dato atto che non sono state adottate norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;

Visto il protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, siglato a Roma il 23 ottobre 2014, in cui – in particolare – la Regione si impegna ad applicare le disposizioni del decreto legislativo 118/2011 a partire dall'esercizio finanziario 2016;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2015), ed in particolare gli articoli 13 e 14, in cui si delineava il rispetto, nell'ordinamento contabile regionale, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), che - in particolare agli articoli 1, 2 e 49, a partire dall'esercizio finanziario 2016 – stabilisce:

- la Regione si adegua al disposto del decreto legislativo 118/2011, di cui la legge regionale 26/2015 medesima costituisce specificazione e integrazione;

- nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011, anche a seguito dell'adozione delle norme di attuazione statutaria ivi previste, le disposizioni di cui alla legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo;

Considerato che le disposizioni richiamate dell'articolo 39, commi 3 e 4 della legge regionale 21/2007 sono compatibili con il decreto legislativo 118/2011;

Considerato altresì che, in base alle menzionate regole dell'armonizzazione, i residui sono oggetto di riaccertamento (articolo 3 d.lgs. 118/2011) e, in tale occasione, o sono eliminati, o sono mantenuti o sono reimputati all'esercizio di esigibilità in base ai principi contabili;

Atteso che è di prossima attuazione il riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e seguenti del decreto legislativo 118/2011;

Ravvisato pertanto di dover ponderare l'esigenza dell'economica gestione delle scritture

contabili con quelle, ritenute preponderanti, sottese al rispetto dei principi dell'armonizzazione contabile, ed in particolare di quelli relativi al riaccertamento dei residui;
Ritenuto quindi confacente alle esigenze sopra delineate, ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 39 della legge regionale 21/2007, l'importo di Euro 0,00 (zero/00), così che nessun residuo attivo sia eliminato automaticamente dalle scritture contabili in sede di chiusura d'esercizio, e che – di conseguenza – l'eventuale eliminazione dei residui attivi sia fatta, senza aver riguardo a limiti d'importo ma solo ai principi armonizzati, in sede di riaccertamento;

Vista la generalità n. 507 del 25 marzo 2016;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Decreta

1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4 della legge regionale 21/2007, l'importo di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 della legge regionale 21/2007 è determinato nella misura di Euro 0,00 (zero/00), in modo che nessun residuo attivo sia eliminato automaticamente dalle scritture contabili in sede di chiusura d'esercizio.

- Avv. Debora Serracchiani -